

# **Ordinanza sulla riscossione di emolumenti nella legge sui cartelli (LCart - Ordinanza sugli emolumenti)**

**Modifica del 12 marzo 2004**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 25 febbraio 1998<sup>1</sup> sulla riscossione di emolumenti nella legge sui cartelli (LCart - Ordinanza sugli emolumenti) è modificata come segue:

*Ingresso*

visto l'articolo 53a della legge del 6 ottobre 1995<sup>2</sup> sui cartelli (LCart);  
visto l'articolo 4 della legge federale del 4 ottobre 1974<sup>3</sup> a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali,

*Art. 1 cpv. 1*

<sup>1</sup> La presente ordinanza disciplina la riscossione di emolumenti da parte della Commissione della concorrenza e del suo segretariato per:

- a. le decisioni concernenti le inchieste su limitazioni della concorrenza secondo gli articoli 26–30 della legge sui cartelli (LCart);
- b. la trattazione di un annuncio nella procedura di opposizione secondo l'articolo 49a capoverso 3 lettera a LCart;
- c. l'esame delle concentrazioni di imprese conformemente agli articoli 32–38 LCart;
- d. le perizie e altre prestazioni di servizi.

*Art. 2 cpv. 2*

<sup>2</sup> Se l'emolumento è a carico di diverse imprese, esse ne rispondono solidalmente.

<sup>1</sup> RS **251.2**  
<sup>2</sup> RS **251**; RU **2004** 1385  
<sup>3</sup> RS **611.010**

*Art. 3 cpv. 2*

<sup>2</sup> Inoltre non pagano alcun emolumento:

- a. i terzi in base alla cui segnalazione è effettuata una procedura conformemente agli articoli 26–30 LCart;
- b. gli interessati che abbiano occasionato un accertamento preliminare, se dallo stesso non risultano indizi di una limitazione illegale della concorrenza;
- c. gli interessati che abbiano occasionato un'inchiesta, se gli indizi iniziali non sono confermati e di conseguenza la procedura è sospesa.

*Art. 4 cpv. 2–4*

<sup>2</sup> Varia tra 100 e 400 franchi l'ora. L'importo è fissato segnatamente in base all'urgenza dell'affare e alla funzione rivestita dal personale incaricato del disbrigo.

<sup>3</sup> Per l'esame preliminare di cui all'articolo 32 LCart, il segretariato riscuote un emolumento forfettario di 5000 franchi invece di un emolumento pro rata temporis.

<sup>4</sup> Le tasse postali, i costi telefonici e le spese per copie sono compresi sia nell'emolumento pro rata temporis sia nell'emolumento forfettario.

*Art. 5*            *Esborsi*

Oltre agli emolumenti secondo l'articolo 4, l'interessato deve rimborsare gli esborsi della Commissione della concorrenza e del suo segretariato, in particolare:

- a. le spese di viaggio;
- b. i costi occasionati dall'acquisizione delle prove, da particolari provvedimenti di indagine o dall'acquisizione di documenti;
- c. i costi di lavori allestiti da periti o altri incaricati.

*Art. 9*

*Abrogato*

**II***Disposizione transitoria della modifica del 12 marzo 2004*

Se al momento dell'entrata in vigore della presente modifica sono ancora in corso procedure amministrative e prestazioni di servizi, alle spese effettuate prima dell'entrata in vigore della modifica si applicano le disposizioni del diritto previgente relative al calcolo degli emolumenti e degli esborsi.

III

La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2004.

12 marzo 2004

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

